

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 50605	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
Altro: pena sospesa				
<b>Quantum:</b> anni uno di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Nuoro, in data 20 luglio 2009, anni uno di reclusione ed €3.000,00 di ammenda oltre le spese, con sospensione condizionale della pena.				
2°Grado: Corte di Appello di Cagliari dichiarava non doversi procedere in relazione ad alcuni reati in quanto prescritti e rideterminava la pena inflitta in un anno di reclusione.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	X Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni		X morte	

### Fattispecie

Rimaneva vittima di un infortunio mentre provvedeva con un collega a caricare alcuni infissi in PVC, completi di vetro, su di una pedana per il successivo trasporto, all'interno della ditta presso la quale prestava la sua attività lavorativa.
--

### Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: <b>no</b>	

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	X Altro: cooperativa
Pubblico		X Privato	

### Principio di diritto

<p>Come è noto, in materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori (ex pluris Cass. Sez. IV, n. 47363/2005). In particolare il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione. Il delegato per la sicurezza - figura come già detto del tutto eventuale - è invece destinatario di poteri e responsabilità originariamente</p>
---

